

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE

VERSO

TERZI E PRESTATORI D'OPERA

**Condizioni di Polizza
Modello RCD 006 CAES**

INDICE

Descrizione del rischio	pag. 1
Determinazione del premio	pag. 1
Definizioni	pag. 1
Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag. 2
Norme che regolano l'assicurazione responsabilità civile	pag. 3
Condizioni Particolari	pag. 10

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

In conformità a quanto previsto dallo Statuto della Contraente, si assicurano i rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e lavorazioni inerenti (primarie, preliminari, secondarie complementari ed accessorie, nessuna esclusa). Sono inoltre comprese attività diverse da quelle sopra indicate purché svolte in via del tutto occasionale.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente": il soggetto che stipula la polizza;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società": l'impresa assicuratrice (Assimoco S.p.A. - Via Cassanese 224, Palazzo Giotto, Centro Direzionale "Milano Oltre", 20090 Segrate MI);
- per "Agenzia": l'agenzia alla quale è assegnata la polizza (Consorzio CAES a r.l. - Via Gavirate, 14 - 20148 Milano)
- per "Premio": la somma dovuta alla Società;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C..

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA (vedi anche art. 31)

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

I premi devono essere pagati all'Agenzia oppure alla Società.

Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

Art. 8 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO (vedi anche art. 32)

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Art. 9 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata, spedita dall'Assicurato almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Art. 10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 - FORO COMPETENTE

Il foro competente è quello del luogo di residenza o sede dell'Assicurato/Contraente.

Art. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

b) Assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art. 5 del citato D. Lgs. 38/2000, tanto nello svolgimento delle attività lavorative quanto per gli infortuni "in itinere";

B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A), per morte e lesioni personali da infortunio. L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta, a carico dell'Assicurato di Euro 2.600,00 per ogni infortunato.

Il legale rappresentante, i titolari ed i soci illimitatamente responsabili del Contraente, i familiari coadiuvanti e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti.

La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per le malattie professionali, salvo per quanto previsto in appresso dall'art. 15.

A titolo di maggior chiarimento di quanto previsto in atti si precisa che, a tutti gli effetti della presente polizza, sono equiparati ai dipendenti i soci lavoratori ed i soci volontari in ambito cooperativo.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

- la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

Art. 14 - INESATTA INTERPRETAZIONE DI NORME INAIL

La garanzia RCO si intende valida anche quando l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò consegua da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge in materia.

Art. 15 - MALATTIE PROFESSIONALI

Oggetto

L'assicurazione è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Inizio e termine

L'estensione esplicita i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della presente polizza (o delle precedenti polizze sostituite dalla presente stipulate con la medesima Società), e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatesi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Fermo quanto precede, la garanzia vale altresì per le malattie professionali che si manifestino entro un anno dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora il motivo della cessazione del rapporto di lavoro sia il pensionamento del dipendente, tale limite temporale si ritiene elevato a due anni.

Massimale

Il massimale indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;
- b) per più danni verificatesi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Esclusioni

La garanzia non vale:

- a) per ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;

b) per malattie professionali conseguenti:

- all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di rappresentanti legali dell'impresa;
 - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- questa esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti e/o dei luoghi di lavoro nei quali si svolge l'attività dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 16 - VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. vale per il mondo intero (esclusi USA, Canada e Messico per la garanzia R.C.T.).

Art. 17 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed il loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 18 - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI TERZO

A maggior chiarimento di quanto previsto in atti, si precisa che:

- le società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate, collegate o consociate (ed i relativi prestatori di lavoro) rientrano nel novero di terzi;
- gli assistiti ed in genere i fruitori dei servizi del Contraente rientrano nel novero di terzi;
- le cooperative consorziate (ed i relativi prestatori di lavoro) sono considerate a tutti gli effetti terze tra di loro e rispetto al consorzio (ed i relativi prestatori di lavoro) del quale fanno parte.

Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto dal precedente art. 17 e limitatamente al caso di morte e di lesioni personali, viene riconosciuta la qualifica di terzi ai fini dell'assicurazione di R.C.T.:

- a) al legale rappresentante ed ai soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) dell'art. 17, quando subiscano il danno non in conseguenza della propria partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, e sono considerati terzi tra di loro, sempreché non debbano essi stessi rispondere degli eventi dai quali abbiano riportato danni corporali per responsabilità propria, diretta e personale;
- b) ai titolari, ai dipendenti ed ai collaboratori di altre ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- c) ai titolari, ai dipendenti ed ai collaboratori di altre ditte trovantisi negli ambienti di lavoro per eseguire opere di sorveglianza, pulizia, manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato.

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dalle persone di cui ai suddetti punti b) e c) durante l'espletamento delle attività sopra citate.

Art. 19 - INFORTUNI SUBITI DALLE PERSONE (NON DIPENDENTI) CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITA' PER LE QUALI E' PRESTATO L'ASSICURAZIONE - DANNI A TERZI

A parziale deroga di quanto previsto dal precedente art. 17 lettera c), viene riconosciuta la qualifica di terzi alle persone - per le quali non vale la garanzia R.C.O. e delle quali l'Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione - che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato (a titolo puramente esemplificativo, ma non limitativo):

- a) i lavoratori occasionali;
- b) i prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97;
- c) le persone della cui opera l'Assicurato si avvale in forma saltuaria ed occasionale;
- d) i consulenti esterni;
- e) gli stagisti, i corsisti, gli studenti, i borsisti, i tirocinanti e figure similari;
- f) i volontari, i soci del Contraente (diversi dai soci lavoratori, soci volontari e soci illimitatamente responsabili), i soggetti inseriti ai sensi del D.Lgs. 468/97 - lavoratori socialmente utili -, i soggetti che svolgono il servizio civile;
- g) gli assistiti ed in genere i fruitori dei servizi del Contraente;
- h) eventuali altre figure introdotte dal Legislatore nell'ambito della cooperazione sociale),

subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività per le quali è prestata l'assicurazione limitatamente ai casi di morte e di lesioni personali (comprese le malattie professionali come previsto dal precedente art. 15). Anche nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 del Codice Civile, le suddette persone saranno considerate terzi.

La garanzia R.C.T. è estesa alla responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono a lavori per conto dell'Assicurato. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti, i lavoratori parasubordinati, nonché tutte le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali.

Art. 20 - PRESTATORI D'OPERA IN PRESTITO DA O AD ALTRE AZIENDE/ENTI

Premesso che i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione (si veda elenco esemplificativo di cui al precedente art. 19) possono prestare la propria opera presso altre aziende ed enti pubblici o privati, così come l'Assicurato può avvalersi di lavoratori di altre aziende o enti, resta convenuto che:

- 1) l'assicurazione è operante anche nei casi in cui il personale dell'Assicurato è temporaneamente distaccato presso altre aziende o enti;
- 2) il personale di altre aziende o enti del quale l'Assicurato si avvale si considera terzo limitatamente ai casi di morte e di lesioni personali.

Art. 21 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti, dei lavoratori parasubordinati e delle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione (si veda elenco esemplificativo di cui al precedente art. 19), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, escluso il Contraente stesso (limitatamente ai casi di morte e di lesioni personali sono compresi il legale rappresentante, i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente art. 17 lettera a)), in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito dello svolgimento delle loro mansioni e/o della partecipazione ed organizzazione delle attività ed eventi del Contraente o a cui lo stesso partecipi.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi tra di loro tutti i predetti soggetti sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali.

La garanzia è altresì estesa alla responsabilità civile personale del legale rappresentante del Contraente, dei soci illimitatamente responsabili e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente art. 17 lettera a), per danni involontariamente cagionati a prestatori di lavoro in genere (compresi i lavoratori parasubordinati e tutte le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione), in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.

Art. 22 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L'assicurazione esplica effetto per la responsabilità civile personale e diretta derivante al personale dipendente e non dipendente designato:

- a) quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 8 del D.L. 626 del 19 settembre 1994 (e successive modificazioni o integrazioni);
- b) al servizio di prevenzione e protezione di cui sopra;
- c) al servizio di pronto soccorso;
- d) al servizio prevenzione incendio.

L'Assicurato è esonerato dal fornire alla Società l'elenco dettagliato dei nominativi di detto personale e delle successive variazioni, facendo fede al riguardo le evidenze amministrativo-contabili da esso tenute.

L'assicurazione è prestata nei modi, limiti e termini, previsti dalla presente polizza, fermo restando che il Contraente è escluso dal novero dei soggetti considerati terzi.

Art. 23 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi e verso i prestatori di lavori, si intende estesa alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori commessi nell'esecuzione, su incarico dell'Assicurato stesso e relativamente ai fabbricati di sua proprietà ovvero da esso ottenuti in uso e nei quali si svolge l'attività per la quale è prestata l'assicurazione, dell'attività di:

- progettazione, direzione dei lavori;
- coordinamento della progettazione e coordinamento della esecuzione dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 494/96.

Limitatamente alla presente estensione di garanzia, l'assicurazione non opera:

- a) se il personale dipendente di cui l'Assicurato si avvale non è iscritto ai relativi albi professionali;
- b) se i lavori progettati e/o diretti non rientrano nelle competenze professionali stabilite dalle norme che regolano la materia;
- c) se i lavori sono eseguiti da imprese di cui l'Assicurato od i suoi legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata;
- d) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato a termini della presente clausola e non direttamente derivantigli dalla legge;

e) per i danni derivanti dalla colpevole violazione delle norme di sicurezza su lavoro.

La garanzia opera per i danni conseguenti ad errori commessi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, purché il danno si sia verificato prima della cessazione del contratto e sia stato denunciato – fermo quanto disposto dalle restanti condizioni di assicurazione – entro sei mesi dalla data di cessazione del contratto.

Indipendentemente dall'eventuale sussistenza – a termini di legge – del vincolo di solidarietà con altre persone fisiche o giuridiche, la presente estensione di garanzia riguarda la sola quota di responsabilità del soggetto al quale è riconosciuta la qualifica di Assicurato a termini della presente garanzia.

L'Assicurato è esonerato dal fornire alla Società l'elenco dettagliato dei nominativi di detto personale e delle successive variazioni, facendo fede al riguardo evidenze amministrativo-contabili da esso tenute.

L'assicurazione è prestata nei modi, limiti e termini, previsti dalla presente polizza, fermo restando che il Contraente è escluso dal novero dei soggetti considerati terzi.

Art. 24 - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA COMMITTENZA

Qualora le attività oggetto delle garanzie prestate siano in tutto o in parte affidate a terzi, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente, ferme le specifiche condizioni normative espresse nei singoli articoli, compresi i limiti di risarcimento, scoperti e franchigie ivi previsti.

Restano invece sempre esclusi i danni derivanti dalla committenza del trasporto di merci o sostanze pericolose, definite o considerate tali a norma di legge.

Art. 25 - RISCHI COMPRESI

L'assicurazione copre anche i rischi inerenti:

a) Committenza veicoli

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dalle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione (si veda elenco esemplificativo di cui al precedente art. 19) o da commessi, in relazione alla guida di autoveicoli, motocicli o ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero da lui presi o dati in locazione.

La garanzia comprende anche i danni alla persona subiti dai trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo nel rapporto di cui al precedente art. 17 lettera a).

b) Cessione di lavori in subappalto

Qualora l'Assicurato subappalti i lavori l'assicurazione vale per gli infortuni subiti dai subappaltatori, loro dipendenti e collaboratori, e per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, ferme le specifiche condizioni normative espresse nei singoli articoli, compresi i limiti di risarcimento, scoperti e franchigie ivi previste.

Limitatamente a questa garanzia, la Società non rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916, come stabilito al successivo art. 27, nei confronti delle cooperative consorziate subappaltatrici che non risultassero assicurate nell'ambito della presente polizza.

c) Danni da incendio

L'assicurazione si intende estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (anche presso terzi). La garanzia è prestata fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

d) Proprietà e/o conduzione di fabbricati – Rischi Committenza

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati (compresi eventuali magazzini e depositi) nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, degli impianti fissi (compresi ascensori, montacarichi e scale mobili) e dei relativi allacciamenti destinati alla loro conduzione.

L'assicurazione copre anche i rischi inerenti all'esistenza di antenne, di spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi i parchi e gli alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, piscine, strade private, recinzioni in muratura, cancelli anche automatici.

La presente garanzia comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione (compresi lavori di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione e disfacimento) di fabbricati ed impianti (ivi compreso il montaggio, smontaggio e collaudo dei medesimi) anche se effettuati in fabbricati occupati, restando inteso che, ove la manutenzione venga affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

La garanzia è estesa altresì al rischio derivante all'Assicurato dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati in genere aventi destinazione d'uso anche non connessa con l'attività descritta in polizza.

L'assicurazione si estende ai danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 494/96, sempreché – ove obbligatorio per legge - l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto da detto D. Lgs..

L'assicurazione si estende altresì al rischio della committenza dei lavori di allestimento delle nuove sedi da adibire allo svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Non sono compresi i danni derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.

L'assicurazione comprende i danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogne e i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici, di riscaldamento e condizionamento, condutture, serbatoi, vasche.

e) Proprietà e/o conduzione di spazi destinati a parcheggio

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di appositi spazi coperti e non coperti destinati a parcheggio di veicoli a motori (anche se essi sono in consegna o custodia), compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti, di lavoratori parasubordinati, delle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione (si veda elenco esemplificativo di cui al precedente art. 19), di clienti e fornitori. Sono compresi anche i danni ai veicoli nel caso in cui gli stessi siano parcheggiati o in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori di qualsiasi natura. Restano comunque esclusi i danni da furto e, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

f) Dipendenti, lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione (si veda elenco esemplificativo di cui al precedente art. 19) terzi per crollo di fabbricati e danni a cose di loro proprietà

Sono considerati terzi i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione (si veda elenco esemplificativo di cui al precedente art. 19):

- per i danni materiali a cose di loro proprietà anche in occasione di lavoro o di servizio, fermo quant'altro previsto in polizza;
- per i casi di morte e di lesioni personali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e relative pertinenze, sempreché non si tratti di infortuni rientranti nell'assicurazione R.C.O..

g) Infortuni del conducente

L'assicurazione (R.C.O. e R.C.T.) comprende, limitatamente ai casi di morte e di lesioni personali, i danni subiti dai dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e delle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione (si veda elenco di cui al precedente art. 19), in occasione di servizio effettuato per conto dell'Assicurato quali conducenti di veicoli a motore.

h) Segnaletica mancante o insufficiente

L'assicurazione comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

i) Danni a cose in consegna, custodia, detenute a qualsiasi titolo o destinazione

L'assicurazione comprende il risarcimento dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione (anche presso terzi), esclusi i danni alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto o strumento diretto dei lavori e dell'attività svolta dall'Assicurato. Sono esclusi i danni di cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile (si veda la successiva clausola j))
La presente estensione opera fino a concorrenza di un massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

j) Danni a cose portate dai clienti e/o assistiti

L'assicurazione si intende estesa ai danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti e/o assistiti ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate dai medesimi, con la precisazione che i componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.

Detta garanzia è prestata per l'importo massimo di Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 100,00 per ogni cliente danneggiato. Non sono compresi in garanzia oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito.

k) Danni a cose sollevate, caricate, o scaricate

L'assicurazione si estende ai danni a cose sollevate, caricate o scaricate (anche presso terzi) con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00 e fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

l) Danni a mezzi durante operazioni di carico e scarico

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi e, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

m) Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'assicurazione comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi (anche compiuti presso terzi) con esclusione dei danni alle cose sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia è prestata fino a concorrenza di un massimo di risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

- n) Danni a condutture ed impianti sotterranei**
L'assicurazione comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.
La garanzia è prestata fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- o) Danni da cedimento o franamento del terreno**
L'assicurazione comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento del terreno o vibrazioni del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.
Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00 e fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- p) Danni da interruzione o sospensione di attività**
L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività di terzi conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza. Questa garanzia è prestata fino a concorrenza di un massimo di risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- q) Operazioni di consegna, prelievo, prove e collaudo di cose, presso terzi**
L'assicurazione comprende i danni verificatisi durante l'esecuzione presso terzi di operazioni di prelievo o consegna di materiali e di rifornimento di merci, nonché di prove, collaudi e dimostrazioni di cose, esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni.
- r) Attività promozionali, formative, dopolavoristiche, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale**
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla partecipazione, organizzazione e svolgimento di attività promozionali e commerciali, formative, dopolavoristiche, ricreative, culturali, sportive o aventi carattere sociale tenute sia presso le ubicazioni di proprietà e/o in uso all'Assicurato sia presso altre ubicazioni.
A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, devono intendersi compresi: gite aziendali, convegni, congressi, corsi di aggiornamento e di formazione, visite guidate, assemblee e consigli di organi societari, riunioni sindacali o di volontari o di altri soggetti autorizzati dal Contraente a riunirsi presso i propri locali, esposizioni, fiere, mostre, mercati, manifestazioni culturali, feste animate, compreso il rischio dell'allestimento e dello smontaggio degli stand. Sono inoltre compresi i danni ai partecipanti ed i danni alle attrezzature, agli arredi ed ai locali ospitanti le attività sopra descritte ed alle cose esposte in dette sedi.
La garanzia vale altresì per la Responsabilità Civile direttamente risalente al Circolo Ricreativo Aziendale.
- s) Servizi sanitari**
L'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato dai servizi sanitari prestati in presidi interni, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e del personale ausiliario non dipendenti, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti, nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'Assicurato.
- t) Insegne e cartelli**
L'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato dalla proprietà, installazione, uso, rimozione e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e segnaletica in genere, ovunque installata, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Restano comunque esclusi i danni alle cose su cui le insegne, cartelli o striscioni sono affissi.
- u) Officine, falegnamerie, laboratori, depositi di carburante, ecc.**
L'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato dall'esistenza nell'ambito dei locali in uso all'Assicurato, di officine meccaniche ed in genere di mezzi meccanici, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità del Contraente e dei relativi prestatori d'opera.
- v) Carrelli elevatori**
L'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato dall'uso, nell'ambito dei fabbricati utilizzati dall'Assicurato stesso per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza e delle aree ad essi pertinenti nonché nelle immediate vicinanze, di carrelli elevatori (cosiddetti muletti) condotti da personale autorizzato e da mezzi meccanici in genere.
- w) Guardiani e cani da guardia**
L'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato dall'impiego di guardiani, anche armati, nonché di cani da guardia.

x) Animali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato dalla proprietà e/o uso di animali, compresi i rischi inerenti al loro trasferimento effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Sono altresì esclusi i danni da contagio.

y) Somministrazione di cibi e bevande

L'assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all'Assicurato dall'esistenza della mensa aziendale, del bar, dei distributori automatici e, comunque, dalla somministrazione di cibi e bevande (compresi i casi di avvelenamento e intossicazione). Questa garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dalle altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione (si veda elenco esemplificativo di cui al precedente art. 19), dai visitatori, dagli assistiti e dai terzi in genere.

Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

Art. 26 - RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o di aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 14° anno di età;
- c) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate e rimorchiate con mezzi di trasporto;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) da furto;
- g) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
per le opere che richiedono spostamenti successivi ai lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- h) da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, software, hardware in ordine alla corretta identificazione e gestione di qualsiasi data.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- i) da detenzione o impiego di esplosivi;
- j) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Art. 27 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 c.c. verso:

- le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato debba rispondere a norma di legge;
- le società controllate, controllanti collegate, consociate ed i relativi prestatori di lavoro;
- le cooperative consorziate ed i relativi prestatori di lavoro;
- i clienti ed i fornitori ed i relativi prestatori di lavoro;

purche' l'Assicurato a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 28 - COPERTURA TEMPORANEA

Qualora il periodo assicurativo fosse di durata inferiore all'anno, i massimali assicurati (compresi i sotto limiti indicati nella presente polizza) devono intendersi validi per l'intero importo indicato per tutto il periodo di assicurazione.

Art. 29 - PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

Art. 30 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

L'assicurazione si intende prestata previa applicazione della franchigia assoluta di Euro 100,00 per ogni sinistro R.C.T. e R.C.O., restando in ogni caso ferme le differenti franchigie indicate relativamente alla garanzia di cui al punto B) dell'art. 13 lettera b), nonché quelle stabilite in importi superiori.

Art. 31 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi variabili, e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nel frontespizio di polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- del fatturato;
- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

L'Agenzia o la Società, in conformità ai suddetti dati, procede all'emissione dell'appendice di regolazione premio. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Art. 32 - DENUNCIA DEI SINISTRI

Fermo quanto previsto all'art. 8, la denuncia di sinistro all'Agenzia oppure alla Società deve contenere:

- la data e il luogo del sinistro;
- la narrazione del fatto e/o della causa del sinistro con la descrizione degli elementi idonei ad evidenziare eventuali responsabilità;
- nominativo, domicilio e recapito telefonico del danneggiato e di eventuali testimoni;
- copia della richiesta danni dei terzi danneggiati o della richiesta risarcitoria proveniente da INPS, INAIL, dai legali dei danneggiati o copia degli atti dei procedimenti giudiziari/amministrativi.

L'Assicurato deve poi far seguito, nel più breve tempo possibile, con le ulteriori notizie e gli atti relativi al sinistro.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta da parte dell'Autorità competente a norma della legge infortuni, salvo che per i sinistri rientranti nel punto B) dell'art. 13 lettera b) per i quali la denuncia dovrà avvenire al ricevimento della richiesta di risarcimento.

Art. 33 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società presta a favore dell'Assicurato la sua assistenza in sede penale anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione, esclusi, quindi, i processi di rinvio e/o revisione.

CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti)

Art. 34 - DANNI DA INQUINAMENTO

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 26 lettera e), la garanzia si estende ai danni cagionati a terzi in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di fatto accidentale.

La garanzia è prestata con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00 e fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 35 - DANNI DA FURTO

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 26 lettera f), l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa estensione è prestata con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 100,00 per ogni danneggiato e fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art- 36 - R.C. POSTUMA

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 26 lettera g), limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, la garanzia comprende i danni conseguenti a errori e/o difetti di esecuzione di lavori di installazione, posa in opera, manutenzione o riparazione compiuti dall'Assicurato e/o dai suoi prestatori d'opera, semprechè tali danni si verificano durante il periodo di efficacia del contratto ed entro sei mesi dal compimento dei suddetti lavori.

La garanzia non comprende i danni alle cose che sono e/o sono state oggetto di installazione, posa in opera, manutenzione o riparazione.

La predetta garanzia è prestata con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00 e fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 37 - R.C. SMERCIO

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 26 lettera g), l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Limitatamente ai generi alimentari di produzione propria somministrati e/o venduti presso il Contraente, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Art. 38 - RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI VOLONTARI AI SENSI DELLA LEGGE 266/91

A parziale integrazione del precedente art. 21, la garanzia di responsabilità civile personale, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 266 dell'11 agosto 1991 e dal decreto attuativo n. 44 del 14 febbraio 1992 (e successive integrazioni e/o modificazioni), deve intendersi operante per tutti i soggetti di cui all'art. 3 del suddetto decreto n. 44 del 14 febbraio 1992 per danni corporali e materiali arrecati a terzi, nessuno escluso (compreso il Contraente, il legale rappresentante ed i soci illimitatamente responsabili ed i relativi familiari, i dipendenti, i lavoratori parasubordinati e le altre persone che partecipano alle attività per le quali è prestata l'assicurazione come da elenco esemplificativo di cui al precedente art. 19, inclusi gli altri volontari).

Il presente Modello RCD 006 CAES (Ed. settembre 2010) è composto di n. 11 pagine numerate progressivamente da 1 a 11.